

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5145 del 28/10/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies. Società Agricola Lorenzo s.s. con sede legale in via Case Missiroli n.1100 del Comune di Longiano ed installazione sita in Via Antolina n.800 del Comune di Savignano sul Rubicone (FC).- Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5317 del 28/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies – **Società Agricola Lorenzo s.s.** con sede legale in via Case Missiroli n.1100 del Comune di Longiano ed installazione sita in Via Antolina n.800 del Comune di Savignano sul Rubicone (FC).- **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall’emanazione delle BAT conclusioni riferite all’attività principale dell’installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa e -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Determina di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione delle richieste di riesame di A.I.A. del settore allevamenti;

Dato atto che la ditta **Società Agricola Lorenzo s.s.** con Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì – Cesena di Arpa e DET – AMB – 2018 n. 6370 del 5/12/2018 (Voltura di AIA) è divenuta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Delibera di Giunta Provinciale prot.n. 23434/78 del 11/03/2014 per la gestione dell’installazione sita in Via Antolina n. 800 del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Società Agricola Lorenzo s.s. in data 13/03/2019 per la gestione dell'installazione di cui sopra, attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita al protocollo di Arpa e con numero PG/2019/41155;

Richiamata la domanda di Riesame di AIA sopra citata, si da atto che la stessa:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- non prevede modifiche e pertanto non è soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening);

Precisato inoltre che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 27/03/2019, con comunicazione PG/2019/49119 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente, l'esito positivo della verifica di completezza;
2. in data 27/03/2019, con nota PG/2019/49149 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae ha chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpae di effettuare l'istruttoria del procedimento di Riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
3. in data 27/03/2020 il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con nota PG/2019/66690 ha trasmesso agli enti interessati e alla ditta in parola la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e smi e, come previsto dal D.Lgs 152/2006 e smi, ha effettuato la pubblicazione dell'annuncio di tale avvio sul BURERT n.150 del 15/05/2019;
4. in data 5/05/2020 il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso al SAC di Forlì – Cesena la richiesta di integrazioni sulla documentazione presentata dal proponente, acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2020/65915;
5. in data 18/05/2020, con comunicazione PG/2020/72134 è stata convocata, in data 27/05/2020, la prima seduta della Conferenza dei Servizi finalizzata sia all'esame della domanda di Riesame di AIA presentata dalla ditta Società Agricola Lorenzo S.S., sia all'acquisizione di richieste di integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti interessati;
6. in data 27/06/2020, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, il SAC di Arpae con comunicazione PG/2020/76924 ha trasmesso alla ditta Società Agricola Lorenzo S.S. la richiesta di integrazioni che è stata evasa da quest'ultima in data 22/06/2020 mediante caricamento della documentazione integrativa sul portale regionale IPPC AIA, acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2020/89887;
7. in data 30/06/2020 la documentazione integrativa suddetta è stata trasmessa agli Enti Interessati con nota PG/2020/93912 per l'espressione di osservazioni in merito entro i successivi 15 giorni;
8. in data 7/09/2020, il PTR Agrozootecnica di Forlì-Cesena di Arpae, con nota PG/2020/127747 ha trasmesso il Rapporto Tecnico di Riesame di AIA per l'installazione sita in Via Antolina n.800 del Comune di Savignano sul Rubicone che ricomprende anche il parere favorevole sul piano di monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2020/93912 del 30/06/2020 non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti interessati, alle integrazioni presentate dalla Ditta;

Evidenziato che la bozza di AIA predisposta dal SAC di Forlì-Cesena di Arpae per l'esercizio dell'attività di allevamento presso l'installazione sita in Via Antolina n.800 del Comune di Savignano sul Rubicone è stata valutata ed approvata dalla Conferenza di Servizi in data 30/09/2020;

Dato atto che:

- in data 30/09/2020, con nota PG/2020/140227 la bozza di AIA è stata trasmessa al proponente per l'espressione di osservazioni in merito;
- la ditta proponente, con comunicazione del 30/09/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/140866 ha comunicato di non aver osservazioni alla Bozza di AIA;
- sono quindi confermati i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Società Agricola Lorenzo S.S., come approvati dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 30/09/2020;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" per la ditta la ditta Società Agricola Lorenzo S.S. per le parti di seguito specificate rimanda alla descrizione contenuta nella documentazione tecnica di Riesame reperibile nel portale IPPC – AIA:

- C2.1.1 Emissioni in Atmosfera;
- C2.1.4 Gestione degli Effluenti;
- C2.1.5 Emissioni Sonore;
- C2.1.6 Protezione del Suolo e delle acque sotterranee;
- C2.1.7 Energia;
- C2.1.8 Materie Prime;
- C2.1.9 Sicurezza e Prevenzione degli incidenti;

Evidenziato inoltre che il medesimo Allegato 1, il paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT" contenuto nella Sezione C3 "Valutazione delle opzioni e dell'Assetto Impiantistico proposti dal Gestore", contiene unicamente le valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione mentre ogni eventuale osservazione da parte di questa Autorità che si discosta rispetto a tali valutazioni è stata specificata nella successiva Sezione C3.2. denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA la Ditta proponente ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. 159/2011), in data 26/10/2020 è stata rilasciata nei confronti della ditta la ditta Società Agricola Lorenzo S.S. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto 159/2011 (mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), acquisita al prot. PR_FCUTG_Ingresso_0067172_20201001;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig. Raffaele Venturini in qualità di Legale Rappresentante della ditta **Società Agricola Lorenzo S.S.** con sede legale in via Emilia n. 615 del Comune di Longiano e Gestore dell'installazione sita in Via Antolina n. 800 del Comune di Savignano sul Rubicone, riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **revocare** la seguente autorizzazione già di titolarità della Ditta:
 - Ente Provincia di Forlì-Cesena, Delibera di Giunta Provinciale n. 78 del 11/03/2014, Rinnovo di AIA;
 - Arpae, SAC di Forlì – Cesena, DET - AMB 2018 n. 1914, Modifica non sostanziale di AIA;
 - Arpae, SAC di Forlì – Cesena, DET-AMB 2018 n. 6370, Voltura di AIA alla ditta Società Agricola Lorenzo S.S.;
3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;
5. di **dare atto** che per la lettura di alcuni paragrafi dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Società Agricola Lorenzo S.S., per come specificato in premessa, si rimanda alla documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente, reperibile nel Portale Regionale IPPC – AIA;

6. di **dare atto** che rispetto alle valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, le eventuali osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell'Allegato 1 alla Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";
7. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
- a) il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto già implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - b) il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - c) a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - d) qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - e) fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
8. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- a) il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - b) il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 - c) ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

d) il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

9. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
10. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
11. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
12. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
13. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
14. di **precisare** che la ditta Società Agricola Lorenzo S.S. dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
15. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
16. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
17. di **fare salvi**:
 - a) i diritti di terzi;
 - b) quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
18. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Lorenzo S.S.;
19. di **precisare** che l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

20. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
21. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla ditta Società Agricola Lorenzo S.S. .

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
(Mariagrazia Cacciaguerra)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.